



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
Fax 06 4469224 - 06 4464956 - 06 4464948 - 06 44700852

Condirezione Generale Tecnica

CDGT / DCECT

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati: VARI

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0109707-P del 29/07/2010
4984343

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS**
LORO SEDI
- Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**
PALERMO
- Alla **Sezione Compartimentale di**
CATANIA
- Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**
LORO SEDI
- e, per conoscenza*
- Ai **Sig.^{ri} CONDIRETTORI GENERALI**
S E D E
- Ai **Sig.^{ri} DIRETTORI CENTRALI**
S E D E
- Alla **SEGRETERIA DEL PRESIDENTE**
S E D E
- All' **ISPETTORATO VIGILANZA**
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
S E D E
- All' **UNITÀ INTERNAL AUDITING**
S E D E
- Ai **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI
Via Nomentana, 2
00161 ROMA RM
- Ai **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Via Giuseppe CARACI, 36
00157 ROMA RM

CIRCOLARE N° 109707 / 2010

Oggetto: **Legge 6 agosto 2008, n° 133 (S.O. n° 196 alla G.U. n° 195 del 21.08.2008),**
FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI.
Abrogazione della Legge 24.07.1961, n° 729.

Classifica: AG.359

Protocollo di arrivo n° CDG-0103966-A del 20.07.2008

SINCERT



L'art. 234 del D.L. vo 285/92 (modificato dall'art. 127 lettera D) del D.L. vo 360/93) al comma 5 ha stabilito che le norme degli artt. 16, 17 e 18 del Codice della Strada relative alle fasce di rispetto, e le corrispondenti norme regolamentari, non si applicano finché non sia stata deliberata la delimitazione dei centri abitati e la classificazione delle strade. Fino all'attuazione di tali adempimenti **si applicano le previgenti disposizioni in materia.**

Allo stato attuale, pertanto, non essendo possibile effettuare la classifica tecnico funzionale delle strade esistenti causa la mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice della Strada ed applicandosi di conseguenza la previgente normativa, questa Amministrazione, preposta alla tutela del vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto stradali (art. 32 Legge 47/1985) della rete viaria di propria competenza (rete stradale di interesse nazionale costituita da Autostrade e Strade Statali), verifica l'osservanza delle norme previste dal Decreto Interministeriale 01.04.1968, n° 1404 e dall'art. 9 della Legge 24.07.1961, n° 729.

In particolare, soltanto per la rete autostradale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729, ha la possibilità di accordare la deroga con provvedimento a firma del Presidente dell'ANAS, su richiesta degli interessati e limitatamente a quelle edificazioni in **fascia di rispetto autostradale** ricadenti all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione di opere che non costituiscono **"edificazione"** ricadenti in fascia di rispetto autostradale a **distanza inferiore ai m. 25,00** previsti dall'art. 9 della Legge 729/61 (distanza che va misurata dal confine di proprietà autostradale - limite della zona di occupazione derivante dall'esproprio effettuato), sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, questa Amministrazione ha la possibilità di accordare la deroga suddetta.

Anche per quanto concerne l'installazione di sostegni di linee elettriche aeree l'art. 2.1.07, comma d), del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n° 449 (APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE) prevede che **"Per le distanze dalle autostrade si applica quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729"**

L'art. 24 della Legge 6 agosto 2008, n° 133 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PERSECUZIONE TRIBUTARIA) ha **abrogato** la Legge 24.07.1961, n° 729 (allegato A - Disposizioni abrogate - n° 1824 dell'elenco).

Tanto premesso, in considerazione della suddetta abrogazione della Legge 729/1961 si dispone che le **distanze minime inderogabili dal confine di proprietà autostradale** (limite dell'esproprio), condivise dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota n° 60906/P v. del 19.07.2010), che dovranno essere applicate sono le seguenti:

- **m 60,00** distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- **m 30,00** distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- **m 30,00** distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti **"edificazione"** (CIRCOLARE LL. PP. N° 5980 DEL 30.12.1970), compresa la realizzazione di sottoservizi (accudotti, rognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc.).

Per quanto concerne l'installazione o il mantenimento di sostegni di linee elettriche aeree si applicherà la distanza minima dal confine di proprietà autostradale pari a **metri 15,00** stabilita dall'articolo 2.1.07, comma d), del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n° 449 (APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE), con possibilità dell'eventuale concessione della deroga a firma del Presidente dell'ANAS, qualora ne sussistano le condizioni, prevista dal medesimo articolo.



Per quanto concerne la concessione della predetta deroga si rimanda a quanto precisato con Circolare ANAS n° 30/98 del 26.03.1998 (RICHIESTE DI CONCESSIONE DI DEROGA PER SOSTEGNI DI LINEE ELETTRICHE AEREE A DISTANZA NON REGOLAMENTARE DAL CONFINE DI PROPRIETÀ DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI - Art. 86, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.M. 21.03.1988, n. 449. - LEGGE 24.07.1961, n. 729 - art. 9.), visionabile sul PORTALE INTRANET ANAS → NAVIGAZIONE PORTALE → AREE TEMATICHE → CIRCOLARI & OdS.

La documentazione relativa all'istruttoria per la concessione della deroga dovrà essere inviata in triplice copia, secondo quanto previsto nella predetta Circolare 30/98, alle sotto indicate strutture della DIREZIONE GENERALE ANAS che provvederanno alla predisposizione del Provvedimento di deroga a firma del Presidente dell'ANAS:

1. qualora trattasi di viabilità ordinaria extraurbana (Strade extraurbane principali e Strade extraurbane secondarie) e di Autostrade in gestione diretta ANAS:

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI.

2. qualora trattasi di Autostrade in concessione:

ISPETTORATO VIGILANZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI.

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro della presente per assicurazione di adempimento.

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
IL CONDIRETTORE GENERALE
Ing. Gayino CORATZA

ELENCO ALLEGATI:

1. nota MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n° 60968/R.V. del 19.0.2010;
2. nota ANAS CDG-0031446-P del 02.03.2010 e relativi allegati;
3. nota ANAS CDG-0104372-I del 13.07.2009 e relativi allegati.